



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO

- SEZIONE PRIMA -

Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 14.6.2024 ed iscritta al n. 1070 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:

- *Parte_1* (c.f. *C.F._1*), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore *Email_1* giusta procura agli atti telematici

ATTORE

contro

- *Controparte_1* (c.f. *P.IVA_1*), rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.t [REDACTED] [REDACTED] giusta procura agli atti telematici

CONVENUTA

Oggetto: Intermediazione mobiliare.

Con provvedimento del 17 marzo 2026 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'attore: "IN VIA PRINCIPALE CIRCA LA INTERVENUTA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI ALL'ART. 23 DEL T.U.F. E DELL'ART. 37 REG. CONSOB 20307/18 *DR* *Diritto del Risparmio* accertare e dichiarare la nullità del presunto contratto per la prestazione di servizi di investimento del 16/01/2018 per violazione della forma scritta ad substantiam ex artt. 23 T.U.F. e 37 Reg. Consob 20307/2018; nonché accertare e

dichiarare la nullità dell'operazione di acquisto di titoli obbligazionari "ASTALDI 13/20 7,125%" (ISIN: XS1000393899) eseguita da Controparte_1 alla data del 10/07/2018 sul deposito titoli n. 978765 collegato al c/c n. 220002 per nullità derivata da quella del presunto contratto quadro; e, per l'effetto, condannare Controparte_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al sig. Parte_1 la somma di Euro 80.702,95 corrispondente al valore delle perdite subite dall'attore per l'acquisto dei predetti titoli, e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi moratori ex art. 1284, quarto comma, c.c. e rivalutazione monetaria dalla data di avvio del procedimento avanti l'^{Cod} (29.04.2022) al soddisfo;

IN VIA PRINCIPALE ALTERNATIVA CIRCA L'INTERVENUTA VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DEL T.U.F., DEGLI ARTT. 36, 40, 41, 48, 49, 60, 92 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 20307/2018, DEGLI ARTT. 33, 34, 44, 46, 48, 50, 55, 56, 60 DEL REGOLAMENTO UE 565/2017 NONCHÉ DELL'ART. 24 DELLA DIRETTIVA 2014/65 UE, E DEGLI ARTT. 20 E 22 DEL CODICE DEL CONSUMO

accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate, la responsabilità della Convenuta per grave violazione degli obblighi informativi di natura attiva e passiva, dei doveri di condotta, buona fede e diligenza da tenersi prima, durante e dopo la conclusione dei contratti e delle singole operazioni di compravendita nonché di valutazione dell'adeguatezza dell'operazione, per intervenuta violazione da parte dell'CP_2 convenuto della normativa di cui all'art. 21 del TUF, agli articoli 36, 40, 41, 48, 49, 60, 92 del regolamento Consob n. 20307 del 2018, agli artt. 33, 34, 44, 46, 48, 50, 55, 56, 60 del regolamento UE 565/2017 nonché all'art. 24 della Direttiva 2014/65 UE, agli artt. 20 e 22 del Codice del consumo, ed agli artt. 1175 e 1176 e 1375 c.c.;

dichiarare la risoluzione del contratto quadro e/o dell'operazione di compravendita in titoli obbligazionari "ASTALDI 20 7.125%" (ISIN: XS1000393899) regolata sul c/c n. 2799393 collegato al c/c n. 220002 (dossier n. 978765) intestato al sig. Parte_1 effettuata in data 10/07/2018, come indicata in premessa e nell'allegata relazione tecnica, nonché in ogni caso, condannare la Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e/o al risarcimento del danno in favore del sig. Parte_1 per la somma di Euro 80.702,95, corrispondente al valore delle perdite subite per l'acquisto dei predetti titoli, e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi moratori ex art. 1284, quarto comma, c.c. e rivalutazione monetaria dalla data di avvio del procedimento avanti l'^{Con} (29.04.2022) al soddisfo;

IN OGNI CASO:

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.

Per la convenuta: “Voglia l’adito Giudice, ogni contraria istanza, sia di merito che istruttoria, opposizione ed eccezione respinta; emesse tutte le declaratorie del caso, così statuire:

- 1) Respingere tutte le domande avanzate dall’attore per infondatezza in fatto e in diritto;
- 2) Accertare e dichiarare la piena correttezza dell’operato della Banca;
- 3) Condannare l’attore alla rifusione delle spese di lite”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con atto di citazione notificato il 9.9.2024, *Parte_1* ha convenuto in giudizio *Controparte_5* per censurarne il mancato rispetto di obblighi formali e comportamentali con riferimento all’operazione effettuata sul conto corrente n. 220002 (dossier 978765) in data 10.7.2018 ed avente ad oggetto l’acquisto di obbligazioni Astaldi 13-20 7.125% del valore nominale di euro 100.000,00 per un controvalore di euro 85.475,04. L’attore ha spiegato che, nell’ambito del servizio di consulenza offerto dalla banca, la convenuta ha mancato di informarlo adeguatamente circa il rischio dell’operazione – sottacendo la destinazione delle obbligazioni a clientela professionale nonché l’esistenza di componenti derivative di tipo *call* e *put* – e circa la grave situazione di difficoltà finanziaria in cui versava la società emittente delle obbligazioni. Posta la propria qualità di cliente al dettaglio – posizione che avrebbe dovuto imporre alla banca di operare nei suoi riguardi con la massima cautela e tutela – ha esposto di avere subito una perdita di euro 80.702,95: infatti, dopo appena due mesi dall’esecuzione dell’operazione in parola, la Astaldi ha fatto domanda di ammissione al concordato preventivo e, una volta ammessa, ha rimborsato la posizione dell’attore mediante assegnazione allo stesso di nuove azioni Astaldi e azioni We Build, le prime illiquide e le seconde aventi un controvalore di euro 4.772,09.

L’attore ha altresì eccepito la nullità dell’accordo quadro (e la conseguente nullità dell’operazione del 10.7.2018) per mancanza del contenuto minimo prescritto dalla legge.

Dopo aver presentato formale reclamo alla banca e non aver raggiunto un accordo transattivo, l’attore ha adito l’Arbitro delle Controversie Finanziarie, il quale, con decisione n. 6852 del 28.9.2023, ha riconosciuto l’inadempimento della *Controparte_3* e ha quantificato in euro 68.546,51

l'importo che quest'ultima avrebbe dovuto riconoscere al cliente. Non essendosi la banca uniformata a tale pronuncia, nella presente sede l'attore ha chiesto, in via principale alternativa, la declaratoria di nullità del contratto quadro o la risoluzione del contratto per inadempimento, ferma la restituzione dell'importo di euro 80.702,95, individuato come effettivo danno patito.

2. - Si è costituita in giudizio *Controparte_1*

rilevando anzitutto come l'attore non potesse essere considerato alla stregua di un qualunque cliente al dettaglio, alla luce della sua pregressa attività lavorativa in ambito finanziario e delle numerose operazioni di investimento compiute negli anni. La banca ha altresì negato che l'operazione del 10.7.2018 possa inserirsi nell'alveo del servizio di consulenza, posto che sarebbe stato proprio l'attore a informarsi sull'operazione e a spingere con insistenza per la conclusione di essa.

Quanto alla nullità dedotta, la convenuta ha dichiarato di aver rispettato i requisiti di forma e di contenuto prescritti dalla legge e di avere consegnato all'attore tutta la documentazione relativa alle clausole contrattuali.

Con riferimento agli obblighi informativi, ha predicato la completa e corretta evasione dell'obbligo su di sé gravante, sia all'atto dell'esecuzione dell'operazione, sia successivamente.

Per l'effetto, ha chiesto il rigetto delle domande attoree.

3. - Alla prima udienza del 30.4.2025 il Giudice – formulata una proposta conciliativa che il legale di parte convenuta si è riservato di riferire alla propria assistita – ha ritenuto di non dover svolgere alcuna attività istruttoria e ha fissato per il 17.12.2025 il termine per la spedizione della causa in decisione con trattazione scritta. Nelle more, la causa è stata assegnata a questo Giudice: avendo le parti dato atto della mancata adesione della banca alla proposta conciliativa, con provvedimento del 17.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. - Preliminarmente è opportuno vagliare l'allegazione di *Controparte_3* secondo la quale il *Parte_1* non dovrebbe essere considerato come un comune cliente al dettaglio, dovendosi dare rilievo alle specifiche conoscenze e competenze detenute dallo stesso, in virtù del suo passato impiego nel settore finanziario quale dipendente di [REDACTED] nonché dell'attuale attività professionale di avvocato. L'attore, pur non smentendo di avere in passato lavorato presso *CP_1*

■■■■■, ha chiarito di aver prestato la propria attività negli anni '80 ed esclusivamente in ambito bancario.

La tesi della convenuta non viene condivisa.

Anzitutto, deve rimarcarsi che dalla documentazione in atti (doc. 1 dell'attore) emerge chiaramente che sia stata la stessa banca a classificare l'avvocato *Parte_1* come "*cliente al dettaglio*", con ciò inserendo l'attore nella categoria di clientela necessitante di maggior grado di tutela e informazioni. Al contrario, l'asserita specifica conoscenza delle dinamiche finanziarie in capo al cliente *Parte_1* è rimasta del tutto sprovvista di prova, non potendo giovare la produzione della tabella delle operazioni svolte dall'attore (doc. 17 della convenuta), che di fatto si sostanzia in un elenco non immediatamente comprensibile e che non riporta alcuna firma attestante la provenienza del documento.

Si osserva, poi, che all'interno della clientela al dettaglio non per forza rientrano unicamente soggetti sprovvisti di qualsivoglia conoscenza degli strumenti finanziari, essendo pacificamente ammissibile (e il caso di specie ne è la prova) l'inserimento in tale categoria anche di individui che abbiano conoscenze in materia: ciò, tuttavia, non comporta il venir meno degli obblighi formali e comportamentali in capo alla banca, sul rispetto dei quali si procede ora all'analisi.

5. - Prendendo le mosse dalla prima domanda principale svolta dall'avv. *Parte_1* (declaratoria di nullità del contratto quadro sottoscritto il 16.1.2018 e, conseguentemente, dell'operazione del 10.7.2018), il contratto quadro (doc. 1 dell'attore e doc. 8 della convenuta) sarebbe sprovvisto del contenuto minimo richiesto dall'art. 37 comma 3 lettera e) del Regolamento Consob 20307/2018 che prescrive: "*il contratto con i clienti al dettaglio: (...) e indica i corrispettivi spettanti all'intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione, specificando le relative modalità di percezione e, ove non diversamente comunicati, gli incentivi ricevuti in conformità al Titolo V*". Invero, il contratto, debitamente firmato dall'attore, riporta all'art. 13 che "*le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente contratto sono indicate nel Documento di sintesi, che ne forma parte integrante*". Come si evince dai documenti allegati (cfr. doc. 8 cit. della convenuta, pag. 17), l'attore ha attestato, apponendovi la propria firma, di aver ricevuto la "*informativa precontrattuale*" e, in particolare, il documento "*4. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI*".

Tale informativa (cfr. doc. 8 cit., pagg. 18-20) riporta in modo chiaro e intellegibile le “*condizioni economiche*” del contratto e risulta firmata dall’attore.

Non può allora trovare accoglimento la doglianza in esame, essendo il contratto quadro provvisto del contenuto minimo dettagliato dal Regolamento CONSOB 20307/2018, regolarmente consegnato dalla banca al cliente e da questi firmato per ricezione.

Conseguentemente, non può essere predicata nemmeno la nullità dell’operazione del 10.7.2018, che l’attore avrebbe inteso far discendere dall’asserita nullità del contratto quadro. Nessuna caducazione “a cascata” può quindi integrarsi nel caso di specie, considerato che il profilo di nullità eccepito per il contratto del 16.1.2018 non risulta sussistente.

6. - Passando al vaglio della seconda domanda principale svolta in via alternativa dall’attore (con la quale è stato eccepito il grave inadempimento della *Controparte_3* ai propri obblighi informativi e di diligenza, sia nella fase precedente all’esecuzione dell’operazione del 10.7.2018, sia nei mesi successivi), l’eventuale violazione della banca dei doveri di informazione e diligenza relativi alla singola operazione integrerebbe la fattispecie dell’inadempimento contrattuale. In proposito, forma principio acquisito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 26724 e 26725 del 19.12.2007) che, in tema di intermediazione finanziaria, se la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario avvenga nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. contratto quadro) dà luogo a responsabilità precontrattuale; può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro (conformi Cass. 26.5.2025 n. 14019; Cass. 12.12.2024 n. 32226; Cass. 31.5.2021 n. 15099).

Nel caso concreto, la documentazione in atti non attesta lo svolgimento in regime di consulenza dell’incontro del 10.7.2018 e della conseguente operazione. L’“*incarico per la prestazione dei servizi di investimento*” (doc. 11 dell’attore e doc. 3 della convenuta) riporta, infatti, quale promotore dell’incontro il “cliente” e dagli ulteriori documenti prodotti non si ricava l’esistenza di una pregressa strategia d’investimento personalizzata, propria della consulenza.

Ciononostante, tale circostanza non è idonea ad escludere gli oneri informativi e di diligenza posti a carico della banca.

6.1 - Tali obblighi certamente non risultano assolti nella fase prodromica alla conclusione dell'operazione. Come si evince dal *report* dell'esito del controllo di adeguatezza dell'operazione (doc. 4 della convenuta), essa è stata classificata come "*operazione non adeguata*" alle ore 10:58:59. Solo pochi secondi dopo, alle ore 10:59:21, l'operazione risulta eseguita (doc. 12 dell'attore e doc. 5 della convenuta). È del tutto evidente che nei pochi attimi intercorsi tra la qualifica dell'operazione come non adeguata e la conferma della stessa, l'attore non possa aver ricevuto informazioni sufficienti circa i profili di rischio che avevano portato a tale classificazione. Non si può ritenere che la documentazione consegnata dalla banca abbia in qualche modo sopperito alla mancata puntuale spiegazione dei profili problematici: anzi, le informazioni contenute nei *dépliant* informativi (doc. 6 della convenuta) avrebbero tuttalpiù potuto convincere l'attore (come in effetti pare essere avvenuto) dell'assoluta sicurezza dell'operazione. Infatti, nel documento da ultimo menzionato, aggiornato al 9.7.2018, Astaldi viene definita come una società "*tra le principali a livello mondiale operante nel settore delle costruzioni di opere pubbliche e seconda in Italia*", senza la segnalazione di alcuna criticità finanziaria o di altro genere. Le obbligazioni vengono definite come "*liquide*", il "*rischio mercato: medio-basso*" e viene altresì chiarito che "*il titolo non è definito a complessità molto elevata ai sensi della Comunicazione Consob n. 97996 del 22.12.2014*", comunicazione con la quale la Consob aveva premesso di volersi conformare alle Opinion dell'*CP_6*, chiarendo le tipologie di prodotti strutturalmente non adatti alla clientela al dettaglio.

A fronte di una descrizione tanto positiva sulla società emittente e sul titolo finanziario, che hanno indotto l'attore a ritenere vantaggiosa l'operazione, la classificazione della stessa come "*non adeguata*" avrebbe senz'altro dovuto indurre la banca a rendere edotto il cliente delle ragioni di tale inaspettato esito: attività che, come detto, sicuramente non può essere avvenuta nei pochi secondi intercorrenti tra le 10:58:59 e le 10:59:21.

L'inadeguatezza dell'operazione in parola avrebbe forse potuto essere maggiormente compresa dall'attore laddove avesse avuto preventiva conoscenza dell'*Offering Memorandum* predisposto sin dal 9.12.2013 (doc. 3 dell'attore) proprio dalla società Astaldi, ove testualmente si legge: "*Each Initial*

Per_1 has represented, warranted and agreed that it has not made and will not make an offer of Notes in the Republic of Italy, except: (a) to qualified investors (investitori qualificati) as defined by Article 26, first paragraph, letter d) of the CONSOB Regulation No. 16190 October 29, 2007, as amended, pursuant to Article 100 of the Italian Securities Act and Article 34-ter, first paragraph, letter b) of CONSOB Regulation on Issuers” ossia “Ciascun Acquirente Iniziale ha dichiarato, garantito e concordato di non aver fatto e di non fare un’offerta delle obbligazioni nella Repubblica Italiana, ad eccezione di: (a) a “qualified investors” (investitori qualificati) come definiti dall’articolo 26, primo comma, lettera d) del Regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modifiche, coerentemente all’articolo 100 del Testo Unico Finanziario e dell’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti”. Tale documento, pacificamente non consegnato all’avv. *Parte_1* avrebbe senz’altro costituito una valida chiave di lettura – per quanto parziale – delle ragioni di inadeguatezza dell’operazione, essendo i titoli Astaldi in parola diretti ad una clientela qualificata.

Parte convenuta sostiene che l’attore, in quanto proponente l’incontro del 10.7.2018, si fosse personalmente informato circa le caratteristiche dell’operazione e pertanto avrebbe dapprima richiesto “con insistenza l’acquisto di obbligazioni Astaldi” e poi “dichiarando di aver studiato nei dettagli l’operazione” (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione). Tuttavia, tale allegazione, da un lato, è rimasta priva di alcuna prova e, dall’altro, risulta ininfluyente rispetto agli obblighi informativi che persistono in capo alla banca nei confronti della clientela al dettaglio.

Alla luce di quanto fin qui esposto, deve essere riconosciuto il mancato adempimento dell’obbligo di informazione e diligenza da parte di *Controparte_3* con riferimento alla fase di conclusione dell’operazione del 10.7.2018: l’entità economica dell’operazione, l’indicazione della non adeguatezza della stessa nonché le specifiche indicazioni contenute nell’*Offering Memorandum* avrebbero certamente richiesto una maggior attenzione da parte della banca, che avrebbe dovuto approfondire le ragioni dell’inadeguatezza, soprattutto per l’evidente contrasto tra tale indicatore e le informazioni consegnate al cliente, che apparivano invece rassicuranti e senza specifiche controindicazioni. In aggiunta, appare opportuno anticipare una tematica di cui si tratterà più avanti, ma che depone anch’essa a favore del riconoscimento dell’inadempimento della banca: come si ricava dalle comunicazioni inviate da *Controparte_3* all’attore dopo l’esecuzione dell’operazione, il

grado iniziale di *rating* del titolo risultava essere “*Caa1*” (cfr. doc. 10 della convenuta). Tale qualificazione inserisce le obbligazioni Astaldi tra quelle facenti parte dei “*non investment grade*”, ossia nella categoria “*junk*”, che racchiude i titoli dalla spiccata qualità speculativa e che sono associati ad un alto rischio e al possibile *default*. A maggior ragione, quindi, la banca si è resa inadempiente tanto nel non aver previamente comunicato tale *rating* (non si rinviene in atti alcuna specifica in tal senso), quanto nel non aver approfondito con il cliente, a seguito dell’esito di non adeguatezza dell’operazione, le motivazioni di tale dicitura.

Si rileva, da ultimo, che anche l’ *CP_4* nella propria decisione n. 6852 del 28.9.2023 (doc. 10 dell’attore e doc. 7 della convenuta) era giunto ad analoghe conclusioni, laddove aveva rilevato che *“nel caso di specie non può dirsi che l’odierno resistente (ndr. la banca) abbia operato nel senso delineato dalla richiamata previsione regolamentare, limitandosi la valutazione, in maniera oltremodo generica, a indicare che l’operazione non era adeguata al livello di conoscenza ed esperienza e al profilo di rischio, senza tuttavia dettagliare gli elementi di non adeguatezza”*.

6.2 - Nella fase successiva alla conclusione dell’operazione la banca ha invece agito diligentemente.

Parte convenuta ha infatti inviato all’attore due comunicazioni – segnatamente in data 20.9.2018 e in data 16.1.2019 (docc. 10 e 11 della convenuta) – con le quali ha dato atto dell’abbassamento del merito di credito assegnato ad Astaldi s.p.a., rispettivamente portandolo dal “*precedente livello di Caa1 all’attuale Caa2*” e dal “*precedente livello di Caa2 all’attuale Ca*”. Sebbene le indicazioni date siano concise, scarse e minimali, questo Giudice è non di meno convinto che abbiano comunque posto l’attore nella condizione di poter ben comprendere il degradarsi del titolo acquistato. Tanto è stato rilevato anche dall’ *CP_4* (“*quanto agli obblighi di informazione post-contrattuale, collocati cioè nella fase esecutiva del rapporto ... l’intermediario ha versato in atti due comunicazioni, rispettivamente del 20.9.2018 e del 16.1.2019, nelle quali veniva comunicato al cliente l’intervenuto downgrade del titolo contestato, segnalandone il declassamento del rating*”).

6.3 - L’attore ha contestato anche la mancata e/o erronea profilazione operata dalla banca, alla quale sarebbe conseguita una scorretta valutazione di adeguatezza e appropriatezza dell’operazione da parte dell’intermediario.

Tale assunto non può dirsi fondato.

All'attore, infatti, è stato sottoposto il questionario contenuto nella "*scheda cliente adeguatezza/appropriatezza*" (doc. 20 dell'attore e doc. 14 della convenuta), compilato il 21.10.2016. La profilazione appare effettuata in modo corretto: vengono indicati – dallo stesso attore, che ha risposto alle domande postegli – i prodotti finanziari nei quali ha già investito e vengono saggiate le conoscenze dello stesso sui servizi di investimento. Sulla scorta delle risposte rilasciate dall'attore, questi è stato classificato come "*cliente al dettaglio*", qualificazione che l'avv. *Parte I* ha più volte richiamato come corretta nei propri scritti difensivi.

All'interno della clientela al dettaglio, all'attore è stato attribuito un profilo "alto" relativo alla valutazione di appropriatezza per la prestazione dei servizi diversi dalla consulenza e un profilo "medio alto" per la valutazione di adeguatezza. Tali profili sono stati assegnati sulla scorta delle risposte fornite alle domande delle sezioni "dati anagrafici", "esperienza finanziaria e conoscenze possedute", "situazione finanziaria" e "obiettivi di investimento e propensione al rischio". L'attore ha sottoscritto il modulo confermando e accettando le risposte riportate nella scheda cliente, impegnandosi altresì a comunicare eventuali successive modifiche circa le informazioni rilasciate, variazioni di fatto non allegate e quindi non occorse.

La profilatura dell'attore è avvenuta in modo puntuale e completo e non può quindi fondatamente ritenersi che la banca sia stata inadempiente sotto questo aspetto.

6.4 - Da ultimo, l'attore ha lamentato l'applicazione di costi e commissioni occulte da parte della banca per l'esecuzione dell'operazione del 10.7.2018.

Anche tale doglianza non può essere accolta.

L'avv. *Parte I* muove la propria contestazione al prezzo di mercato vigente il giorno di acquisto delle obbligazioni Astaldi, riportando nei propri atti una tabella (cfr. pag. 43 dell'atto di citazione), la cui provenienza resta invero incerta.

Il raffronto operato dall'attore non tiene poi conto delle clausole economiche allegate all'atto della sottoscrizione del contratto quadro, che – come chiarito in precedenza – risultano comunicate e accettate. Come giustamente richiamato dalla banca, le condizioni economiche avevano stabilito

commissioni dello 0,50%, costi fissi per spese amministrative pari ad euro 15,00 nonché le differenziali di prezzo dipendenti dal normale *spread bid-ask* applicato dall'intermediario.

Tale ricostruzione convince questo Giudice della correttezza dei costi addebitati al cliente per l'effettuazione dell'operazione del 10.7.2018, con conseguente rigetto della doglianza promossa sul punto dall'attore.

7. - Ricapitolando, è stato accertato l'inadempimento della *Controparte_3* con riguardo agli obblighi informativi e di diligenza nella fase prodromica all'operazione del 10.7.2018, mentre sono risultate infondate le ulteriori e diverse censure attoree.

Tale inadempimento riveste i caratteri di gravità necessari alla risoluzione del contratto, considerato che la mancata informativa al cliente ha determinato quest'ultimo a compiere un'operazione per il controvalore di euro 85.475,04 dei quali – a seguito dell'ammissione al concordato preventivo di Astaldi s.p.a., della scissione della stessa e dell'attribuzione all'attore di 2.594 azioni We Build (liquide, per un controvalore di euro 4.772,09) e di 102.258,00 unità di strumenti partecipativi non quotati né negoziabili – euro 80.702,95 risultano di fatto perduti.

L'attore ha quindi diritto al risarcimento del danno, quantificato nell'ammontare del controvalore investito non recuperabile, pari ad euro 80.702,95, oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda che ha dato avvio al presente giudizio sino all'effettivo soddisfo.

8. - Le spese di lite seguono la soccombenza e la banca convenuta va condannata a rifonderle all'attore nell'importo che si liquida – calcolato sul valore della causa (pari alla condanna) e con applicazione dei valori medi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi del giudizio – in euro 14.862,00 (di cui euro 759,00 per anticipazioni ed euro 14.103,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA e IVA, se dovuta.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così provvede:

ACCERTA

il grave inadempimento di *Controparte_1* agli obblighi informativi relativi all'operazione di compravendita di titoli obbligazionari "ASTALDI 13-20 7.125%" effettuata il 10.7.2018 e, per l'effetto,

DICHIARA

la risoluzione della predetta operazione e

CONDANNA

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_1* , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento dei danni in favore di *Parte_1* per euro 80.702,95, oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda che ha dato avvio al presente giudizio sino all'effettivo soddisfo.

CONDANNA

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_1* , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione delle spese di lite in favore di *Parte_1* per euro XXXXXXXXXX oltre 15% spese generali, CPA e IVA, se dovuta.

Così deciso in Lecco il 16 aprile 2026.

IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi